

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ACHILLE

Seduta del 21/04/2020

FATTO

La parte ricorrente è titolare di cinque buoni fruttiferi postali della serie Q/P – due emessi in data 18 ottobre 1986 e tre emessi in data 13 dicembre 1986 – con riferimento ai quali lamenta che l'intermediario si è reso disponibile a rimborsare un importo inferiore rispetto alle condizioni riportate a tergo dei buoni. Rileva in particolare che i buoni, tutti emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986, riportano a tergo un timbro correttivo degli originali tassi di interesse previsti per i primi venti anni, mentre per il periodo successivo – vale a dire quello compreso tra il ventunesimo e trentesimo anno – non è stata apportata alcuna correzione. Pertanto, con ricorso presentato in data 28 novembre 2019, preceduto dal reclamo, chiede che per i suddetti buoni gli venga riconosciuto il rendimento previsto per il periodo compreso tra il ventunesimo ed il trentesimo anno secondo quanto risultante dall'indicazione riportata sul retro del buono senza applicazione della ritenuta fiscale. A tale ultimo fine, la parte ricorrente ritiene che nel determinare il rendimento da corrispondere, l'intermediario non debba applicare la ritenuta fiscale, dal momento che il D.M. 19 settembre 1986 n. 556 che ha assoggettato a ritenuta fiscale i buoni fruttiferi postali è entrato in vigore prima dell'emissione dei buoni stessi e quindi l'assoggettamento alla ritenuta avrebbe dovuto risultare dal testo dei buoni. Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso. A tal fine, richiamata la normativa applicabile e ripercorsi i fatti di causa, deduce che il



rendimento dei buoni di cui è titolare la parte ricorrente per il periodo compreso tra il ventunesimo e trentesimo anno è quello previsto dal D.M. 13 giugno 1986 il quale stabilisce i tassi di interesse da applicare sino al ventesimo anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal ventunesimo al trentesimo anno calcolato sulla base dell'interesse semplice corrisposto al ventesimo anno (pari al 12 %). Quanto alla questione fiscale, eccepita l'incompetenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, deduce che nel caso di specie trova applicazione la ritenuta del 6,25 % prevista inderogabilmente dalla legge.

DIRITTO

Il ricorso, con cui si chiede il rimborso di alcuni buoni fruttiferi postali sottoscritti dalla parte ricorrente tra il 18 ottobre 1986 e il 13 dicembre 1986 – quindi in data successiva all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986 – facendo applicazione di condizioni più favorevoli rispetto a quelle prospettate dall'intermediario resistente per il periodo compreso tra il ventunesimo ed il trentesimo anno senza applicazione di ritenute fiscali, è meritevole di parziale accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.

Al riguardo si deve ricordare che la questione delle condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario, consolidandosi l'orientamento per cui “con la sola eccezione dell'attribuzione alla pubblica amministrazione dello *jus variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono” (Abf – Coll. coord. n. 5674 del 2013, nonché nella giurisprudenza di legittimità Cass., Sez. un., 15 giugno 2007 n. 13979).

Sicché, a volere sintetizzare, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 2007, debba essere tutelato facendo applicazione delle condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580 del 2015 e n. 5653 del 2015; Coll. Napoli, n. 882 del 2014 e n. 5577 del 2013; Coll. Roma, n. 2659 del 2015 e n. 5328 del 2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664 del 2014).

In altri termini, anche secondo quanto ribadito più di recente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. un., 11 febbraio 2019, n. 3963, che si pone in stretta continuità con quanto affermato dal precedente del 2007) il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittrice si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale, dovendosi ritenere che tale ultima disposizione operi un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno rispetto dei



principi di cui agli artt. 3 e 47 Cost. (a tale ultimo riguardo vd., proprio con riferimento alla problematica in questione, C. Cost. 29 gennaio 2020 n. 26).

Ciò premesso in termini generali, il Collegio ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia nel caso di specie diligentemente incorporato nei buoni di cui è titolare la parte ricorrente le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo per la parte relativa al periodo dal ventunesimo al trentesimo anno. Di conseguenza, in relazione al periodo in questione, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M. 13 giugno 1986, dovendosi riconoscere alla parte ricorrente i rendimenti contrattualmente convenuti e descritti sui titoli stessi. In particolare, deve essere riconosciuto a vantaggio della parte ricorrente dal ventunesimo al trentesimo anno il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo ("*L. *** per ogni successivo bimestre...*"), poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato siffatte condizioni di emissione (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5699 del 2015, 5108 del 2015 e 475 del 2013; v. anche Coll. Roma, n. 226 del 2013).

Non può invece trovare accoglimento la pretesa di parte ricorrente di non vedere applicata la ritenuta fiscale sul presupposto che i buoni di cui è titolare non riportano alcuna indicazione relativa al trattamento tributario. In particolare, ritiene la parte ricorrente che nel determinare il rendimento da corrispondere, l'intermediario debba applicare la ritenuta fiscale, dal momento che il D.M. 19 settembre 1986 n. 556 che ha introdotto la ritenuta è entrato in vigore prima dell'emissione dei buoni stessi e quindi l'assoggettamento alla ritenuta avrebbe dovuto risultare dal testo dei buoni.

Al riguardo, premesso che diversamente da quanto eccepito dall'intermediario resistente le questioni fiscali non sono affatto escluse dalla competenza *ratione materiae* di questo Arbitro laddove indirettamente comportano sempre e comunque un accertamento del *quantum* della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti, occorre rilevare che il trattamento fiscale dei buoni fruttiferi postali, inizialmente soggetti ad esenzione in forza dell'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, è mutato per effetto dell'art. 1 del D.L. 19 settembre 1986 n. 556 (in G.U. 20 settembre 1986 n. 219) convertito con L. 17 novembre 1986 n. 759 ai sensi del quale "*1. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero. 2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali. Si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato*".

Successivamente, l'art. 3 del D.L. 27 agosto 1987 n. 348, non convertito in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, co. 2, della L. 21 agosto novembre 1987, n. 477, ha previsto che "*Il termine del 30 settembre 1987, stabilito nel comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è anticipato al 31 agosto 1987*", da ciò derivando che il regime "*agevolato*" in cui l'aliquota risulta dimezzata è applicabile ai buoni emessi tra il 21 settembre 1986 ed il 30 agosto 1987.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Infine, sempre con riguardo alla disciplina fiscale cui sono soggetti i buoni fruttiferi postali, l'art. 2 del D. Lgs. 1° maggio 1996 n. 239 ha previsto che *“Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 12,50 per cento, gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 1”*, tra cui vi rientrano anche i buoni fruttiferi postali.

Pertanto, in virtù della normativa da ultimo richiamata, i buoni fruttiferi postali emessi sino al 20 settembre 1986 sono fiscalmente esenti, quelli emessi tra il 21 settembre 1986 ed il 30 agosto 1987 sono soggetti ad una ritenuta fiscale dimezzata pari al 6,25 %, quelli emessi dal 25 settembre 1987 al 31 dicembre 1996 sono soggetti ad una ritenuta fiscale pari al 12,5 %, quelli emessi dal 1° gennaio 1997 in poi sono soggetti ad imposta sostitutiva al 12,5 %.

Ciò posto, diversamente da quanto preteso dalla parte ricorrente, i buoni fruttiferi postali di cui al ricorso sono soggetti alla ritenuta fiscale in quanto emessi nel periodo successivo al 20 settembre 1986, trovando in particolare applicazione la ritenuta del 6,25 % che come si è detto è applicabile ai buoni emessi nel periodo compreso tra il 21 settembre 1986 ed il 30 agosto 1987, come nel caso di specie.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA